

20 APRILE 1990

# IN PRETURA IL SINDACO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Per la prima volta il Sindaco di Castiglione della Pescaia (GR) ed il Coordinamento Camperisti si confronteranno davanti al Pretore.

Il Coordinamento Camperisti ha incaricato l'Avv. Lorenzo Cur-

radi di difendere il camperista Alfonso Betti reo di aver usato il proprio camper «in assetto di campeggio». Ovviamente il Betti aveva semplicemente parcheggiato il proprio veicolo e non aveva occupato lo spazio esterno

pertanto il Pretore dovrà decidere se la discriminazione in atto a Castiglione della Pescaia è legittima o meno. Fino ad ieri, grazie alla esiguità della contravvenzione, i camperisti pagavano a malincuore per non perdere tempo ed incorrere in spese legali. Oggi, grazie al supporto del Coordinamento Camperisti, alla volontà di Alfonso Betti ed alla disponibilità dell'Avv. Curradi, il fattore economico e di tempo è stato superato ed il Sindaco di Castiglione della Pescaia sarà giudicato a termini di legge.

Pier Luigi Ciolli



PRETURA DI GROSSETO  
RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981

Gli Avv. Ti. LORENZO CURRADI di Firenze e RAFFAELE DE LUCA di Grosseto, non in proprio, ma quali procuratori e difensori del Signor ALFONSO BETTI, elettivamente domiciliato in Grosseto, presso lo studio dell'Avv. To. DE LUCA, come da mandato steso a margine del presente atto.

PROPONGONO OPPOSIZIONE

avverso l'ordinanza del Sindaco di Castiglione della Pescaia pronunciata il 14 Dicembre 1989 e notificata il 20 Dicembre 1989, con la quale è stato ingiunto al Signor ALFONSO BETTI di pagare la somma di L. 56.100= a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'ordinanza del Sindaco di Castiglione della Pescaia n°167 del 20/05/1986.

MOTIVI

Fatto:  
In data 12 Agosto 1989 alle ore 9.15 i Vigili Urbani del Comune di Castiglione della Pescaia, ESPOSITO e RAMAZZOTTI, redigevano nei confronti del Signor ALFONSO BETTI sommario processo verbale per violazione dell'ordinanza del Sindaco n°167/86 poiché: "usava il proprio camper targato SI 299451 in assetto da campeggio".  
Tale ordinanza vieta appunto il campeggio, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, in tutto il territorio

Delega e rappresentami e altri danni nel presente procedimento in ogni suo stato e grado compresa la fase esecutiva l'Avv. Lorenzo Curradi e L'AVV. TO. RAFFAELE DE LUCA

conferendogli ogni più ampia facoltà compresa quella di farsi sostituire.  
Eleggo domicilio nel Lo. STUDIO DI QUEST' UFFICIO.  
In Firenze Via...  
GROSSETO, V. LE FRANCESCHI  
P.L. 63  
Ben Defais